



INFORMATICONUIL
Venezia

Permessi per motivi personali o familiari: nessuna discrezionalità da parte del Dirigente Scolastico anche per i 6 giorni di ferie da commutare in permessi.

Il giudice dà ragione alla UIL Scuola.

Il Tribunale di Velletri, con Sentenza n. 378/2019 pubblicata il 05/03/2019, **a seguito di un ricorso promosso dalla UIL Scuola, patrocinato dall'Avvocato Domenico Naso**, riconosce ad un docente il diritto a fruire di 5 giorni di permesso per motivi familiari e personali senza la necessità che vi sia un atto di concessione da parte del Dirigente Scolastico.

I fatti:

Un docente richiedeva 5 giorni di permesso retribuito per motivi personali ai sensi dell'art. 15 comma 2 del CCNL 2006-09 cumulando 3 giorni di permesso per motivi personali più 2 dei 6 giorni di ferie a disposizione da poterli commutare in permessi.

Il Dirigente Scolastico respingeva la richiesta sostenendo che i giorni di permesso sono subordinati all'autorizzazione del Dirigente Scolastico, il quale dovrà valutare se detta fruizione possa:

- a) compromettere la regolare erogazione del pubblico servizio;*
- b) generare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, secondo la previsione dell'art. 1 cc. 54 e 56 L. 228/2012.*

Il docente, ritenendo la fruizione dei giorni un diritto e non una concessione, si assentava dal servizio per i 5 giorni richiesti.

Il Dirigente comminava una sanzione disciplinare per ingiustificata assenza di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 2 giorni.

Il Giudice annulla l'irrogazione della sanzione disciplinare e condanna il Dirigente alle spese confermando quanto **la UIL Scuola sostiene da sempre**: "i giorni di permesso personali e familiari disciplinati dall'art. 15 comma 2 del CCNL 2006-09 (compresi i 6 gg. di ferie richiesti "come" permessi) sono un diritto del lavoratore a tempo indeterminato completamente sottratti alla discrezionalità del Dirigente Scolastico per cui non hanno bisogno di un atto di concessione".

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70